

Repertorio n. 6148

Raccolta n.3708

COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasedici il giorno sedici del mese di febbraio,
in Roma e nel mio studio, in Via Ravenna n. 15.

16 febbraio 2016

Innanzi a me dottoressa **MATILDE COVONE** notaio in Roma con
studio in Via Ravenna n. 15, iscritto al Ruolo dei Distretti
Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

SONO PRESENTI

- **CAPONE DONATELLA**, nata a Napoli il 24 dicembre 1961, domi-
ciliata in Roma, Via Giovanni da Procida n. 18, codice fisca-
le CPN DTL 61T64 F839F;

- **MARTINI GIUSEPPE**, nato a Fuscaldo (CS) il 27 luglio 1950,
domiciliato in Roma, Via Giovanni da Procida n. 18, codice
fiscale MRT GPP 50L27 D828W;

- **MARTINI SIMONE**, nato a Napoli il 1° ottobre 1994, domici-
liato in Roma, Via Giovanni da Procida n. 18, codice fiscale
MRT SMN 94R01 F839X;

- **CAPONE MAURIZIO**, nato a Napoli il 17 gennaio 1964, domici-
liato in Napoli, Via Croce Rossa n. 8, codice fiscale CPN MRZ
64A17 F839P;

- **MARTINI MARCELLO**, nato a Fuscaldo (CS) il 29 gennaio 1952,
domiciliato in Napoli, Via Boezio n. 29, codice fiscale MRT
MCL 52A29 D828D;

- **MARTINI MARIA BEATRICE**, nata a Fuscaldo (CS) il 9 gennaio 1954, domiciliato in Napoli, Via Discesa Lacco n. 3, codice fiscale MRT MBT 54A49 D828K;

- **ALBANO BARBARA**, nata a Napoli il 20 settembre 1975, domiciliata in Roma, Via Acca Larenzia n. 20, codice fiscale LBN BBR 75P60 F839T;

- **ALBANO ROBERTO**, nato a Napoli il 2 gennaio 1979, domiciliato in Napoli, Via Settimio Severo Caruso n. 38, codice fiscale LBN RRT 79A02 F839T;

- **CHIULLI VALENTINA**, nata a Napoli il 15 dicembre 1989, domiciliata in Napoli, Via Discesa Lacco n. 3, codice fiscale CHL VNT 89T55 F839C;

- **BUBBIO ANNA MARIA**, nata ad Alba (CN) il 30 giugno 1953, domiciliata in Torino, Corso Massimo D'Azeglio n. 76, codice fiscale BBB NMR 53H70 A124X;

- **MARTINI DANIELE**, nato a Roma il 24 giugno 1977, domiciliato in Roma, Via della Stazione di San Pietro n. 40, codice fiscale MRT DNL 77H24 H501Z;

- **TREZZINI FABIO**, nato a Roma il 15 gennaio 1954, domiciliato in Roma, Via Giovanni Severano n. 5, codice fiscale TRZ FBA 54A15 H501H.

Detti comparenti della cui identità personale io notaio sono certo, dichiarano e convengono quanto segue:

ARTICOLO 1 - E' costituita tra i comparenti, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legisativo 4 dicembre 1997 n. 460, u-

na associazione sotto la denominazione:

"NANA ONLUS"

con sede in Roma, Via Giovanni da Procida n. 18.

Simbolo dell'Associazione e contrassegno delle sue attività è un albero di melograno con sotto la scritta "every child a genius".

ARTICOLO 2 - L'Associazione intende portare avanti l'eredità intellettuale e spirituale di Francesca Martini, una persona che nei quattordici anni in cui ha vissuto, ha dimostrato profondità di intenti, originalità e doti umane tali da lasciare un segno distintivo ed unico nella memoria di tutti coloro che l'hanno conosciuta.

L'Associazione non ha finalità di lucro neanche indiretto, è apolitica ed aconfessionale aperta al contributo delle istituzioni civili ed ispira le norme del proprio ordinamento interno e della sua struttura a principi di democrazia ed ugualanza di diritti di tutti gli associati; assume la figura giuridica delle associazioni di fatto e non persegue finalità di lucro quale ONLUS - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale, ai sensi dell'articolo 10 del Decreto Legislativo 4 Dicembre 1997 n. 460 (G.U. Del 2 gennaio 1998, suppl.

N.1) e si propone i seguenti scopi:

- la promozione dell'istruzione e formazione degli studenti abili e diversamente abili presso istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, pubbliche e private, da perseguire at-

traverso l'individuazione e l'organizzazione di attività didattiche e formative che stimolino la diffusione dell'istruzione, dell'informazione e della cultura tra gli studenti e nelle famiglie;

- la promozione della ricerca scientifica con particolare riferimento a quelle dirette alla prevenzione e alla cura dei tumori.

E come meglio specificato nello statuto di cui in seguito.

ARTICOLO 3 - La durata dell'Associazione "**NANA ONLUS**" è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacento) e potrà essere sciolta anticipatamente o prorogata con la firma di tutti i soci fondatori.

ARTICOLO 4 - Il patrimonio dell'associazione è costituito:

a) dalle quote degli associati

b) dai beni mobili ed immobili che divengano di proprietà dell'Associazione e siano destinati ai fini statutari;

c) da erogazioni, donazioni e lasciti;

d) da eventuali convenzioni stipulate con Enti pubblici o privati;

e) da ogni eventuale elargizione e contributo di terzi privati o enti pubblici, destinati all'attuazione degli scopi statutari e da ogni lecita iniziativa dell'Associazione atta a

produrre necessari fondi utili alle sue finalità;

f) da fondi di riserva costituiti dalle eccedenze di bilancio.

ARTICOLO 5 - In deroga alle norme statutarie viene nominato

il Consiglio Direttivo nelle persone di:

- **BONCINELLI EDOARDO**, nato a Rodi (Grecia) il 18 maggio 1941,

quale Presidente Onorario;

- **CAPONE DONATELLA**, quale Presidente;

- **BUBBIO ANNA MARIA**, quale Consigliere;

- **TREZZINI FABIO**, quale Consigliere;

tutti come sopra generalizzati, i quali dureranno in carica

per tre anni.

ARTICOLO 6 - Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31

(trentuno) dicembre 2016 (duemilasedici), gli altri il 31

(trentuno) dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 7 - L'Associazione si regge secondo quanto è conve-

nuto nel presente atto costitutivo e sulla base dello statuto

sociale che qui di seguito si riporta integralmente:

S T A T U T O

dell'Associazione "**NANA ONLUS**"

Art. 1

Costituzione, sede, natura e durata

L'Associazione ha sede legale in Roma, Via Giovanni da Proci-

da n.18; può avere succursali in altri luoghi diversi da

quello della sede legale purchè in Italia o in altro paese

dell'Unione Europea o in Canada o negli Stati Uniti d'America.

L'Associazione è apolitica ed aconfessionale e aperta al con-

tributo delle istituzioni civili; assume la figura giuridica

delle associazioni di fatto e non persegue finalità di lucro

quale ONLUS - Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale, ai sensi dell'articolo 10 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 (G.U. del 2 gennaio 1998, suppl. n. 1)

2. La "NANA ONLUS" è un ente non lucrativo di utilità sociale, non ha scopo di lucro neanche indiretto; è non confessionale ed apolitica; nello svolgimento delle sue attività, è sottomessa alle leggi nazionali dello Stato italiano e di ogni altro paese dove può avere una succursale.

3. La durata dell'Associazione "**NANA ONLUS**" è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacento) e potrà essere sciolta anticipatamente o prorogata con la firma di tutti i soci fondatori.

Art. 3

Finalità

La "NANA ONLUS" si prefigge quali principali finalità:

- la promozione dell'istruzione e formazione degli studenti abili e diversamente abili presso istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, pubbliche e private, da perseguire attraverso l'individuazione e l'organizzazione di attività didattiche e formative che stimolino la diffusione dell'istruzione, dell'informazione e della cultura tra gli studenti e nelle famiglie;

- la promozione della ricerca scientifica con particolare riferimento a quelle dirette alla prevenzione e alla cura dei tumori.

Art. 4

Attività

Per realizzare le finalità prefissate nel proprio atto costitutivo, l'Associazione "NANA ONLUS" si prefigge le seguenti attività:

1. promuovere l'istruzione, l'educazione e la formazione degli studenti abili e diversamente abili offrendo agli stessi servizi ed assistenza nonché sostegni anche finanziari necessari e/o utili alla alfabetizzazione di base, alla scolarizzazione di ogni ordine e grado, alla formazione professionale ed all'educazione civica;

2 organizzare corsi ed attività didattiche per l'educazione e la formazione degli studenti abili e diversamente abili;

3. attivare in Italia ed all'estero dei propri Centri di formazione educativa e professionale a beneficio degli studenti bisognosi;

4. promuovere e finanziare, anche attraverso la raccolta di fondi, la ricerca scientifica nell'ambito della prevenzione e della cura dei tumori organizzando, altresì, gruppi di studio e di ricerca;

5. avviare in autonomia od in collaborazione con altri enti sia pubblici che privati varie attività necessarie alla raccolta dei fondi finalizzati alla realizzazione delle proprie finalità statutarie;

6. promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, studi

e ricerche nonché svolgere attività di formazione, corsi e seminari attinenti gli scopi statutari;

7. nei limiti consentiti dalla vigente normativa in materia, pubblicare sia su supporto cartaceo che su supporto elettronico libri, periodici, notiziari, cataloghi, studi, atti di convegni e di ricerche con esclusione della pubblicazione di quotidiani;

8. istituire premi e borse di studio;

9. attivare ogni altra iniziativa legale comunque finalizzata al raggiungimento dei suoi scopi statutari.

Art. 5

Soci

1. Possono acquisire la qualità di soci tutte le persone che ne facciano domanda scritta accettata dal Consiglio Direttivo e che siano persone di ottima condotta morale e civile sia all'interno che all'esterno dell'associazione.

2. I soci si dividono in quattro categorie: i soci fondatori, i soci ordinari, i soci sostenitori e i soci onorari.

3. Soci fondatori: sono le persone intervenute all'atto costitutivo; sono elettori ed eleggibili per tutte le cariche sociali; partecipano alla vita dell'Associazione ed insieme ai soci ordinari compongono l'Assemblea dei soci; ai soci fondatori spetta la nomina dei componenti del primo consiglio direttivo nonché il controllo interno delle attività svolte dal medesimo con lo scopo di verificare in esse la realizza-

zione delle principali finalità associativa.

4. Soci ordinari: sono le persone fisiche o morali che condividendo le finalità dell'Associazione, s'impegnano a collaborare al loro conseguimento.

5. La qualità di socio ordinario si acquista con l'accettazione della domanda di ammissione dell'interessato, entro 3 (tre) mesi, da parte del Consiglio Direttivo e con il relativo versamento della quota stabilita annualmente dall'Assemblea dei soci.

6. I soci ordinari godono assieme ai soci fondatori del diritto di elettorato passivo ed attivo agli incarichi associativi.

7. I diritti degli associati non possono essere trasmessi ai terzi neanche per causa di morte.

8. Si perde la qualità di socio per recesso, dimissione, moralità (due annualità consecutive), e indegnità pubblicamente provata, in seguito a deliberazione a maggioranza del Consiglio direttivo.

9. In caso di perdita della qualità di socio le quote ed i contributi restano acquisiti al patrimonio dell'Associazione.

10. Le prestazioni fornite dagli aderenti in termini di finanze, beni o servizi sono volontarie, spontanee e senza fine di lucro neanche indiretto (L.R. 29/1993 articolo 2, comma 1) e totalmente gratuite (L.R. 29/1993 articolo 3, comma 3).

11. I soci sostenitori sono tutte le persone che, aderendo a-

gli ideali statutari dell'Associazione, accettano di offrire volontariamente il loro sostegno per la realizzazione delle iniziative statutarie. I soci sostenitori non godono di diritto di eleggibilità.

12. I soci onorari sono tutte quelle persone di speciale riconosciuta sociale, le quali, apprezzando lo spirito dell'Associazione, accettano di sostenerla e promuoverla sotto varie forme usando le loro potenzialità sociali, politiche, culturali ed economiche; non godono di diritto di eleggibilità.

13. Le prestazioni fornite dai soci sono gratuite e spontanee, senza fini di lucro neanche indiretti (L.R. 29/1993 articolo 3, comma 3; L.R. 29/1993 articolo 2, comma 1) e non possono essere retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate dalla "NANA ONLUS" le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro il limite di massimo 60 (sessanta) giorni dalla data della spesa.

14. La qualità di socio è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione "NANA ONLUS" (articolo 2 comma 3 Legge 11 agosto 1991 n. 266, comma).

15. L'Associazione riconosce la qualità di "simpatizzanti" ad alcuni aderenti. Sono "simpatizzanti" dell'Associazione tutte le persone fisiche o giuridiche, le quali, condividendo le

finalità statutarie, operano per il perseguimento di esse, pur non assumendo la qualità di socio con le relative prerogative.

Art. 6

Diritti e doveri dei soci

1. I soci fondatori ed i soci ordinari hanno diritto di voto in Assemblea anche per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli Organi Direttivi dell'Associazione.

2. I soci hanno diritto di essere informati sulle attività dell'Associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata.

3. I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

4. I soci svolgeranno la propria attività nell'Associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

Art. 7

Recesso ed esclusione del socio

1. Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

2. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione.

3. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

Art. 8

Organigramma

Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea;
- b) Il Consiglio direttivo;
- c) Il Presidente;
- d) il Presidente Onorario se nominato;
- f) I Revisori dei conti se nominati.

Tutte le cariche associative sono gratuite ed hanno durata di 3 (tre) anni. Ai soci che ricoprono cariche associative gravitamente, spetta il rimborso delle spese sostenute nell'espletamento dei loro incarichi.

Art. 9

Assemblea dei soci

1. Organo supremo dell'Associazione, l'Assemblea dei soci è composta da tutti i soci in regola con il pagamento della quota annuale e che hanno diritto di voto.

2. L'Assemblea dei soci ha il compito di:

- approvare gli orientamenti generali dell'Associazione;
- approvare i criteri di ammissione ed esclusione dei soci e dei partecipanti;
- deliberare i bilanci preventivi e consuntivi (entro il 30 giugno di ogni anno);

- approvare le quote associative annuali dei soci fondatori e ordinari;

- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;

- approvare tutti gli atti inerenti lo Statuto e le sue modificazioni;

- approvare i regolamenti associativi;

- deliberare in caso di dimissioni di due terzi dei membri del Consiglio Direttivo;

- deliberare in caso di scioglimento dell'associazione o di una succursale.

3. L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione con la presenza di due terzi dei soci presenti e rappresentati; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti e rappresentati e delibera a maggioranza dei voti. Al consiglio

4. Ogni socio ordinario ha un voto.

5. Tutti i soci con diritto di voto sono eleggibili per gli incarichi direttivi dell'Associazione, tenendo conto dei criteri basati sulle qualità umane e l'esperienza professionale alla luce delle finalità statutarie dell'Associazione, liberamente valutabili da parte di ogni socio in coscienza propria.

6. Ciascun socio può farsi rappresentare all'Assemblea da un altro socio con delega scritta e firmata. Nessun socio può cumulare più di tre deleghe.

7. L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo.

8. L'Assemblea è, inoltre, convocata dal Presidente in seduta straordinaria, ogni volta che viene ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo oppure, con le medesime modalità, da un numero di associati che rappresenti un terzo dei soci.

9. L'assemblea viene convocata con avviso scritto portato a conoscenza dei soci per e-mail o per raccomandata con avviso di ritorno o consegnata a mano almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per la riunione.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, ora e luogo dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare nonché l'eventuale giorno per la seconda convocazione, che non potrà aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

10. L'Assemblea straordinaria, convocata dal Presidente è regolarmente costituita in prima seduta con la presenza di associati che rappresentano almeno due terzi dei voti spettanti e delibera con il voto favorevole dei due terzi dei presenti; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti e rappresentati e delibera a maggioranza dei voti.

11. Spetta all'Assemblea straordinaria deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione

12. Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle deli-

bere assembleari e di averne copia.

13. Le delibere, i rendiconti e gli atti saranno altresì conservati ai soci che ne faranno formale richiesta scritta.

Art. 10

Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da non più di 5 (cinque) membri eletti dall'Assemblea dei soci, scelti tra i soci fondatori ed i soci ordinari e resta in carica per la durata di tre anni.

I membri del Consiglio Direttivo possono essere rieletti.

2. Sono membri del Consiglio direttivo:

- Il Presidente Onorario se nominato;
- Il Presidente;
- I Consiglieri.

3. I compiti del Consiglio direttivo sono:

- attuare le direttive generali stabilite dall'Assemblea dei soci e promuovere, nell'ambito di tali direttive, ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi sociali ed in particolare predisporre i bilanci annuali;
- deliberare, inoltre, l'adesione dei nuovi associati; spettano comunque al Consiglio Direttivo poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non sono riservati, dalla legge e dal presente Statuto, all'Assemblea dei soci;
- stabilire i criteri per gli incarichi tecnici; fissare il numero, i compiti e i rimborsi spese dei collaboratori tecnici;

ci esterni.

4. Modalità di svolgimento delle attività del Consiglio Direttivo:

- il Presidente presiede le riunioni e svolge tutti gli adempimenti finalizzati all'attività del Consiglio stesso;

- in caso di dimissioni e di assenza prolungata, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione del socio dimissionario alla prima riunione;

- in caso di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio riferendone allo stesso tempestivamente e, in ogni caso, nella riunione immediatamente successiva.

5. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

6. Gli incarichi del Consiglio Direttivo sono volontari e quindi non sono retribuiti in nessun caso; salvo provata necessità e secondo le possibilità dell'Associazione, l'interessato può ricevere un rimborso spese il quale deve essere documentato.

Art. 11

Il Presidente

1. L'Ufficio di Presidenza è l'organo di esecuzione ordinaria o straordinaria e di coordinamento generale di tutte le attività all'interno ed all'esterno dell'Associazione in sede or-

dinaria e straordinaria.

2. Il Presidente è il Rappresentante legale dell'Associazione presso i terzi; rimane in carico per una durata di tre anni fino a revoca o dimissioni per giusta causa da parte dell'Assemblea dei soci; e può essere rieletto.

3. Il Presidente è il primo organo esecutivo delle decisioni del Consiglio Direttivo che ne cura ogni fase attuativa; il Presidente convoca e presiede le sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci in via ordinaria o straordinaria.

4. L'incarico del Presidente non è retribuito.

Art.12

Presidente Onorario

Può essere nominato un Presidente Onorario.

Il Presidente Onorario viene nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente.

Per rivestire le cariche di Presidente Onorario occorre possedere alte qualità morali e culturali tali da portare lustro all'Associazione. La carica decade qualora le qualità morali venissero a mancare o su richiesta del Presidente Onorario stesso.

Il Presidente Onorario, non ha diritto di voto, non è elegibile alle cariche sociali, non è soggetto al pagamento della quota sociale.

Partecipa alle sedute del Consiglio Direttivo e alle Assem-

blee dei soci, propone iniziative inerenti la vita associativa.

Art. 13

Revisori dei Conti

L'Assemblea può nominare, scegliendolo tra persone iscritte nel Registro dei Revisori Contabili, un Revisore dei Conti che dura in carica per tre anni. Il Revisore ha accesso, in qualsiasi momento, agli atti amministrativi dell'Associazione, ne controlla la regolarità, esprime il parere sul bilancio consuntivo dell'esercizio e può assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Revisore resta comunque in carica fino all'approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio successivo alla sua nomina e può essere rieletto.

Ove la legge lo richieda, l'Assemblea nominerà un Collegio dei Revisori dei Conti composto da tre membri, di cui uno con funzione di Presidente, scelto tra persone iscritte nel Registro dei Revisori Contabili.

Si applica al Collegio dei Revisori dei Conti la disciplina stabilita per il Revisore dei Conti.

Art. 14

I lavoratori dipendenti

1. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occor-

renti a qualificare o specializzare le sue attività statutarie.

2. I lavoratori assunti non possono in alcun modo far parte degli associati dell'Associazione medesima.

Art. 15

Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio dell'associazione è costituito:

- a) dalle quote degli associati
- b) dai beni mobili ed immobili che divengano di proprietà dell'Associazione e siano destinati ai fini statutari;
- c) da erogazioni, donazioni e lasciti;
- d) da eventuali convenzioni stipulate con Enti pubblici o privati;
- e) da ogni eventuale elargizione e contributo di terzi privati o enti pubblici, destinati all'attuazione degli scopi statutari e da ogni lecita iniziativa dell'Associazione atta a produrre necessari fondi utili alle sue finalità;
- f) da fondi di riserva costituiti dalle eccedenze di bilancio.

Art. 16

L'Esercizio sociale e finanziario

1. L'esercizio sociale e finanziario inizia il primo gennaio e termina con il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

2. Gli eventuali avanzi di gestione determinati con il conto consuntivo in base al fondo finale di cassa più le entrate accertate e non riscosse, meno le spese impegnate e rimaste

da pagare, potranno essere destinate, con l'approvazione dell'Assemblea dei soci, a finanziare le spese dell'anno successivo a quello cui il consuntivo si riferisce.

3. E' fatto divieto di distribuzione tra i soci, sotto qualsiasi forma diretta o indiretta, dell'avanzo e degli utili di gestione, nonché dei fondi, delle riserve economiche e finanziarie, per l'intero periodo di esistenza dell'Associazione ed all'atto del suo scioglimento, salvo diversa disposizione di legge (D.L. n. 460/1997, articolo 10, comma 1).

Art. 17

Bilancio e rendiconto

1. Ogni anno devono essere redatti, a cura del Presidente i rendiconti, preventivo e consuntivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea che deciderà con le maggioranze previste dalla legge o dal presente Statuto.

2. Dal rendiconto consuntivo devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.

3. Il rendiconto deve coincidere con l'anno solare.

Art. 18

Quota sociale

1. La quota associativa a carico dei soci è fissata annualmente dall'Assemblea dei soci.

Essa è annuale, non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.

2. I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali

non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea né pren-
dere parte alle attività dell'Associazione, non sono elettori
e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Art. 19

Scioglimento dell'Associazione

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assem-
blea straordinaria, la quale provvede alla nomina di uno o
più liquidatori.

2. In caso di scioglimento il patrimonio dell'Associazione
sarà devoluto obbligatoriamente ad Associazioni ed istituzio-
ni con finalità analoghe oppure ai fini di pubblica utilità,
sentito l'Organismo di Controllo di cui all'articolo 3, comma
190, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modifi-
cazioni ed integrazioni.

Art. 20

Rinvii

1. Per tutto non espressamente previsto nel presente Statuto
si rinvia alla normativa regionale sulle Associazioni di vo-
lontariato ed al Decreto Legislativo n. 460/97; tornano ap-
plicabili le agevolazioni di cui l'articolo 8 della Legge
266/91 e successive modifiche ed integrazioni ed al Decreto
Legislativo n. 460/97 e tornano applicabili le agevolazioni
di cui all'articolo 8 della Legge 266/91.

2. A decidere per eventuali controversie è competente il Foro
di Roma."

ARTICOLO 8 - Per quanto non è previsto nel presente atto costitutivo e statuto valgono le vigenti disposizioni del Codice Civile nonchè le disposizioni previste dalla vigente normativa in materia.

Del presente atto, in parte scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia ed in parte scritto da me notaio su fogli sei per facciate ventitre ho dato lettura alle parti che lo approvano.

Sottoscritto alle ore 18 (diciotto) e 20 (venti) minuti.

FIRMATO. DONATELLA CAPONE

GIUSEPPE MARTINI

SIMONE MARTINI

MAURIZIO CAPONE

MARCELLO MARTINI

MARIA BEATRICE MARTINI

BARBARA ALBANO

ROBERTO ALBANO

VALENTINA CHIULLI

BUBBIO ANNA MARIA

DANIELE MARTINI

FABIO TREZZINI

MATILDE COVONE Notaio - sigillo

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINALE

SU SUPPORTO CARTACEO AI SENSI DELL'ART. 22 DEL D.LGS. N.

235 DEL 30 DICEMBRE 2010 IN VIGORE DAL 25 GENNAIO 2011 CHE

SI RILASCIA IN CORSO DI REGISTRAZIONE PER USO PRESENTAZIONE

AGENZIA DELLE ENTRA-

TE